

ottenesse grandi estensioni a lunga scadenza contro un fitto stabile. Ora è dubbio che cosa fosse oggetto dell'offerta nella licitazione. Noi siamo per analogia indotti a pensare che questo oggetto fosse l'altezza del fitto ¹⁾. Sembra soltanto che ciò poco corrispondesse alle consuetudini romane. Come dal punto stampato a pag. 27 di Hygino risulta, venne più tardi imposto, alle singole parcelle circoscritte da confini, un *vectigal* ad *modum ubertatis*, cioè un *vectigal* diverso per le singole parcelle ²⁾. Ed anche allora il *vectigal* venne misurato *pro jugerum*, e questo deriva certamente da una epoca più antica. E come si comprava per un prezzo stabilito *pro jugerum*, si locava la terra allo stesso modo. Perciò il *vectigal* nominale, anche per i *trientabula*, è stabilito ad 1 asse *pro jugerum*, e non già in ragione del fondo individualmente assegnato; mentre per il restante le terre assegnate erano tassate in ragione della bontà del suolo ed erano ipotecate in ragione del valore di compra. Quindi, contenendo la *lex dicta L. Caeciliae et Cn. Domitii censorum* ³⁾ l'ammontare della locazione dei campi africani da locare, essa può avere indicata [157] una quota dei frutti — e la legge menziona la *decuma* — od un canone pecuniario fisso (e relativamente basso), il quale era eguale *pro jugerum* almeno regionalmente e per alcune classi di terre ⁴⁾, poichè questa legge non può aver contenuto i saggi di fitto singoli per tutti i campi fittati dell'intero demanio. Ed anche quando i *mancipes* assumevano dei grandi complessi per un termine di 100 anni, l'importo della locazione sarà stato determinato *pro jugerum* in un tributo pecuniario stabile e basso; e oggetto della licitazione sarà stato soltanto il prezzo di acquisto. Solo un tale prezzo d'acquisto poteva essere assicurato con *praedes* e *praedia*, non una rata di affitto maturante ogni anno per un secolo. Questo fatto spiega anche perchè si trattasse questa specie di fittaiuoli demaniali come appaltatori di tributi, e parimenti si adatta bene a questa specie di procedimento per la locazione l'espressione « *vectigalibus subijcere* ». Se si conviene con me in questo punto, diviene, a mio modo di vedere, più verosimile la presunzione che anche per l'*ager privatus vectigalisque* il procedimento fosse lo stesso ⁵⁾.

¹⁾ Così fu per il fitto dei beni del tempio di Eraclea. — Cfr. le note del Kaibel alla *Tab. Heracleensis*, nella edizione che egli ne ha fatto nelle *Inscr. Graec. Sic. et Ital.*, num. 645. La iscrizione non presenta per noi niente di importante. L'individualizzamento degli obbietti si ha nella stessa maniera che nella *Iscriz. di Edfu* già citata. Le parcelle sono per lo più oblunghe, separate le une dalle altre per mezzo di vie. Vedi le carte in Kaibel, *loc. cit.*, pag. 172, 173.

²⁾ Ulteriori dettagli più sotto.

³⁾ Dell'anno 639 u. c.

⁴⁾ Graduati all'incirca secondo la specie dei *vectigalia* del campo pannonico. Vedi più oltre.

⁵⁾ Probabilmente la legge si riferiva alla concessione per licitazione della terra locata alla linea 52: « *habeat possideat fructurque item, ut ei sei in ager locus public(e) a censoribus mancipi locatus esset ?* ».